

DELIBERAZIONE 2 APRILE 2019
119/2019/R/EEL

MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRELIEVI FRAUDOLENTI DEI CLIENTI FINALI IN MAGGIOR TUTELA E REVISIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL'ARTICOLO 16BIS DEL TIV

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1059^a riunione del 2 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modifiche con legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 1999, 200 (di seguito: deliberazione 200/99);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 637/2013/R/eel (di seguito: deliberazione 637/2013/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: Bolletta 2.0);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2014, 670/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 670/2014/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 17 dicembre 2015, 628/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 628/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 ottobre 2017, 700/2017/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 25 gennaio 2018, 26/2018/E/eel;
- la deliberazione 22 febbraio 2018, 97/2018/R/com (di seguito: deliberazione 97/2018/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 568/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 568/2018/R/eel);

- il vigente Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIBEG);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in materia di fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e gas naturale (di seguito: TIF);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 12 febbraio 2019, 49/2019/R/eel, recante “Prelievi fraudolenti dei clienti finali di energia elettrica. Orientamenti per la revisione del meccanismo di cui all’articolo 16bis del TIV” (di seguito: documento per la consultazione 49/2019/R/eel).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce, all’Autorità, poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- il decreto-legge 73/07 ha, tra l’altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese che non hanno un venditore nel mercato libero, prevedendo che l’erogazione del servizio sia svolta dall’impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un’apposita società di vendita;
- in merito alle condizioni economiche applicate ai clienti finali in maggior tutela e alla remunerazione degli esercenti per il servizio erogato, il TIV prevede che:
 - ai clienti in maggior tutela sia applicato il corrispettivo *PCV*, il cui valore è definito in linea con i costi di commercializzazione sostenuti da un operatore efficiente del mercato libero;
 - agli esercenti la maggior tutela sia riconosciuta una remunerazione che assume livelli differenti per tenere conto delle diverse attività svolte dall’esercente la maggior tutela, a seconda che il servizio sia svolto da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti di prelievo superiore a 10 milioni (componente *RCV*), da una società societariamente separata che alla data del 31 dicembre 2015 serviva un numero di punti prelievo pari o inferiore a 10 milioni (componente *RCV_{sm}*) o dall’impresa distributrice in forma integrata (componente *RCV_i*) (di seguito, genericamente: componenti *RCV*);
 - la differenza tra quanto complessivamente pagato dai clienti finali in maggior tutela a titolo di corrispettivo *PCV* e quanto riconosciuto agli esercenti mediante le componenti *RCV* sia ripartita mediante la componente *DISP_{BT}* tra

i clienti finali in maggior tutela e i clienti serviti nel mercato libero aventi le caratteristiche previste dalla legge per accedere a tale servizio;

- in particolare, la determinazione delle componenti *RCV* comprende il riconoscimento degli oneri per morosità sostenuti da un esercente la maggior tutela efficiente, riconoscimento quantificato a partire dalle informazioni rese disponibili dagli esercenti la maggior tutela circa il tasso di mancato pagamento delle fatture da parte dei clienti finali all'interno di un dato periodo temporale pari a 24 mesi (di seguito: *unpaid ratio*) e tenendo conto della diversa distribuzione territoriale del fenomeno della morosità;
- a complemento del riconoscimento degli oneri connessi alla morosità dei clienti in maggior tutela, con la deliberazione 637/2013/R/eel è stato, altresì, introdotto un meccanismo di compensazione specifico degli oneri di morosità sostenuti dagli esercenti il servizio in relazione ai prelievi fraudolenti dei clienti finali (di seguito: meccanismo); tale meccanismo, inizialmente introdotto in via transitoria per il primo anno di operatività, è stato poi successivamente novellato e confermato dalla deliberazione 670/2014/R/eel;
- l'opportunità di prevedere un separato riconoscimento degli oneri connessi ai prelievi fraudolenti dei clienti in maggior tutela - distinto da quello implicito nella quantificazione delle componenti *RCV* - discendeva dall'esigenza di compensare selettivamente soltanto quegli operatori effettivamente soggetti al fenomeno delle frodi di energia, fenomeno che, sulla base delle informazioni a disposizione dell'Autorità, risulta tendenzialmente circoscritto in alcune aree; in assenza di siffatto meccanismo specifico, gli oneri associati ai prelievi fraudolenti concorrerebbero, infatti, alla determinazione del livello di *unpaid ratio* utilizzato per la quantificazione delle componenti *RCV* con il conseguente incremento degli oneri di morosità riconosciuti a tutti gli esercenti la maggior tutela;
- in generale, con l'istituzione del meccanismo in questione, l'Autorità ha inteso contemperare l'esigenza di garantire la corretta remunerazione degli esercenti la maggior tutela che subiscono prelievi fraudolenti e quella di mantenere l'incentivo in capo ai medesimi esercenti ad effettuare le migliori politiche di gestione e recupero del credito;
- in particolare, il meccanismo prevede:
 - la partecipazione volontaria degli esercenti la maggior tutela interessati dal fenomeno in questione;
 - la definizione di una compensazione sulla base dell'*unpaid ratio* rilevato per i prelievi fraudolenti e quantificato dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (di seguito: CSEA) sulla base dei dati messi a disposizione dagli esercenti la maggior tutela stessi; la CSEA gestisce altresì il sistema per l'erogazione della compensazione;
 - la messa in atto, da parte dell'esercente la maggior tutela, di azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso, stabilendo che, qualora l'attività di recupero del credito abbia luogo mediante il ricorso ad agenzie di recupero, devono poi

essere adottate prassi in grado di stimolare *performance* efficienti delle agenzie stesse, attraverso, ad esempio, le modalità di selezione delle agenzie e/o l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolarne l'efficienza;

- gli obblighi informativi in capo alle imprese distributrici alle cui reti sono connessi i punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti, anche al fine di permettere una verifica di coerenza tra le ricostruzioni dei consumi effettuate da tali imprese e quanto dichiarato in sede di istanza di partecipazione al meccanismo da parte degli esercenti la maggior tutela;
- nel corso dell'anno 2018, l'Autorità ha condotto verifiche ispettive in relazione al meccanismo in questione nell'ambito delle quali sono state riscontrate circostanze tali da giustificare l'introduzione di possibili migliorie sotto il profilo della tempestività e dell'efficientamento della gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti da parte dei soggetti coinvolti; in sede di verifica è infatti emerso come, in un numero significativo di casi analizzati, le tempistiche di comunicazione da parte dell'impresa distributtrice all'esercente la maggior tutela in merito alla sussistenza di prelievi fraudolenti, nonché le successive tempistiche per l'emissione della bolletta da parte di quest'ultimo nei confronti del cliente finale, sono risultate particolarmente lunghe, comportando potenziali ripercussioni negative sulla possibilità dell'esercente di recuperare il proprio credito presso i clienti responsabili di una frode;
- a fronte di quanto sopra, con la deliberazione 568/2018/R/eel è stato avviato un procedimento per la successiva adozione di provvedimenti atti a efficientare la gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti anche mediante la riforma dell'attuale meccanismo, già a partire dalle determinazioni che dovranno essere effettuate dalla CSEA nel corso dell'anno 2019 e, al contempo, è stata sospesa l'efficacia dell'articolo 16bis del TIV fino alla conclusione del procedimento medesimo;
- con il documento per la consultazione 49/2019/R/eel, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in relazione alla revisione del citato meccanismo, in particolare il predetto documento prefigura:
 - l'obbligo, per gli esercenti la maggior tutela, di contabilizzare i prelievi fraudolenti in una bolletta separata rispetto a quella di periodo sia nel caso in cui i prelievi fraudolenti siano riferiti a clienti con i quali non è in essere il rapporto contrattuale, sia nel caso di clienti ancora serviti in maggior tutela;
 - gli elementi minimi che le predette bollette devono contenere, in maniera coerente rispetto alle previsioni della Bolletta 2.0 e tenendo al contempo conto delle diverse esigenze informative dei clienti in questione;
 - un termine per l'emissione delle bollette pari a 45 giorni, calcolati dalla data di ricezione dei dati di misura associati alla ricostruzione per frode da parte dell'impresa distributtrice e, a partire dall'1 gennaio 2018, dalla data in cui tali dati sono messi a disposizione del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII), trascorso il quale gli importi da riconoscere all'esercente la maggior

- tutela tramite il meccanismo sono ridotti del 10% per ogni mese di ritardo, fino ad una riduzione massima del 50%;
- specifici obblighi di rendicontazione in capo agli esercenti la maggior tutela al fine di monitorare nel tempo lo sviluppo del fenomeno in questione;
 - deroghe, per l'anno 2019, alle tempistiche attualmente previste dall'articolo 16bis del TIV per l'espletamento delle attività connesse al meccanismo in ragione delle tempistiche previste per l'adozione del presente provvedimento;
- il documento per la consultazione 49/2019/R/eel ha, poi, prefigurato specifici interventi per la gestione dei prelievi fraudolenti da parte delle imprese distributrici, che saranno oggetto di una specifica consultazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in risposta alla consultazione sono pervenute osservazioni da parte di due operatori, due associazioni loro rappresentative e di una associazione dei clienti domestici;
- in relazione all'obbligo di contabilizzare i prelievi fraudolenti in una bolletta separata rispetto a quella di periodo, è stata segnalata la necessità di integrare la regolazione vigente al fine di permettere all'esercente la maggior tutela di disporre di tutti i dati a tal fine necessari, specie nei casi riconducibili ai c.d. allacci diretti e alle autoattivazioni da parte del cliente finale; per una associazione di operatori la potenziale difficoltà ad avere a disposizione i predetti dati renderebbe l'obbligo in questione eccessivamente stringente; è stata invece espressa condivisione sul punto da parte dell'associazione rappresentativa dei clienti domestici;
- in merito agli elementi minimi contenuti nelle bollette:
 - gli operatori e le associazioni loro rappresentative hanno segnalato che l'indicazione nelle bollette dei riferimenti alla verifica condotta dall'impresa distributtrice (data della verifica e/o riferimenti del verbale di ricostruzione dei consumi) potrebbe essere in alcuni casi difficoltosa in quanto a oggi non sussiste uno specifico obbligo in capo alle imprese distributtrici di invio di tale informazione contestualmente alla ricostruzione dei consumi; inoltre, simile previsione potrebbe comportare delle criticità in ragione del fatto che la natura fraudolenta dei prelievi viene accertata, di norma, solo al termine di procedimenti giudiziari;
 - un'associazione di operatori chiede che sia lasciata libertà di scelta ai singoli esercenti in merito ai contenuti delle bollette;
- in relazione al termine di 45 giorni per l'emissione delle bollette, trascorso il quale gli importi da riconoscere all'esercente la maggior tutela tramite il meccanismo sono via via decurtati:
 - l'orientamento espresso in consultazione è stato giudicato condivisibile solo se applicato alle fatture emesse successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento, tanto più che la stessa disciplina generale delle

- rettifiche di fatturazione ha previsto che il termine di 45 giorni fosse in vigore a partire dal mese di febbraio 2018;
- risulterebbe applicabile solo previa integrazione dei flussi di rettifica, dal momento che gli stessi attualmente non permettono di gestire le fattispecie di prelievi fraudolenti riconducibili ad esempio ai c.d. allacci diretti e autoattivazioni da parte del cliente finale, chiarendo al contempo che l'impresa distributrice deve inviare le informazioni relative alla ricostruzione dei dati di misura per prelievi fraudolenti senza dover attendere i 30 giorni attualmente previsti dalla regolazione per la contestazione da parte del cliente;
 - l'associazione dei clienti domestici condivide le tempistiche prospettate, ma chiede che tale maggior tempestività non vada a discapito dell'accuratezza delle verifiche svolte dalle imprese distributrici;
 - con riferimento agli obblighi di rendicontazione in capo agli esercenti la maggior tutela, è stato segnalato come gli stessi richiedano tempistiche idonee all'elaborazione delle informazioni ed è stato richiesto che tali informazioni siano comunicate solamente all'Autorità e non anche alla CSEA in quanto irrilevanti ai fini della partecipazione al meccanismo di compensazione in questione;
 - le tempistiche di espletamento del meccanismo, per l'anno 2019, sono state giudicate condivisibili fermo restando la conferma delle attuali regole relative alle tempistiche di emissione delle bollette;
 - in aggiunta agli spunti posti in consultazione:
 - è stato chiesto un intervento regolatorio volto ad impedire ai clienti responsabili di prelievi fraudolenti il ricorso a *switching* e voltura, prestazioni talora usate in maniera strumentale per sottrarsi al pagamento del debito;
 - è stata sollevata l'esigenza di una revisione organica della disciplina della morosità anche con riferimento agli adempimenti precedenti ai distacchi nei casi di accertamento di prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice;
 - è stato segnalato come né gli esercenti la salvaguardia, né i venditori del mercato libero beneficino di un meccanismo quale quello oggetto del presente provvedimento; in relazione al servizio di salvaguardia, un operatore ha manifestato che il rischio connesso all'attribuzione ai servizi di ultima istanza dei clienti responsabili di prelievi fraudolenti senza un venditore nel mercato libero non sia stato opportunamente scontato nell'ambito dell'offerta economica formulata per partecipare alle gare per l'aggiudicazione del servizio di salvaguardia per il periodo attualmente in corso di erogazione.

RITENUTO CHE:

- l'obbligo di contabilizzare i prelievi fraudolenti in una bolletta separata rispetto a quella di periodo e, in generale, l'obbligo di emettere puntualmente la bolletta in tutti i casi in cui l'impresa distributrice riscontra condotte irregolari presso i clienti finali, non può che costituire condizione minima per poter ritenere efficiente la condotta dell'esercente la maggior tutela, presupposto questo del meccanismo di

compensazione dei costi di mancato incasso sostenuti dagli esercenti la maggior tutela; peraltro, simile obbligo di contabilizzazione è a sua volta funzionale all'attività di controllo e accertamento da parte dell'Autorità del corretto computo della somma spettante all'esercente;

- l'individuazione di contenuti minimi delle bollette emesse nei confronti dei clienti responsabili di prelievi fraudolenti miri a fornire, al cliente finale, un adeguato sussidio informativo; peraltro, i contenuti individuati in consultazione risultano coerenti con le previsioni regolatorie della Bolletta 2.0;
- rispetto alla generale esigenza rappresentata dai partecipanti alla consultazione di poter disporre delle informazioni necessarie all'emissione delle bollette, segnatamente nel caso di prelievi fraudolenti imputabili a clienti senza un contratto di fornitura in essere (in particolare derivanti dai c.d. allacci diretti e autoattivazioni), occorre integrare la vigente regolazione prevedendo che:
 - nell'ambito dello scambio informativo tra imprese distributrici e il SII, venga definito un flusso di aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) al fine di consentire la creazione dell'anagrafica del punto di prelievo, comprensiva dei dati anagrafici minimi del cliente finale a questo associato;
 - nell'ambito del predetto flusso le imprese distributrici mettano a disposizione del SII le suddette informazioni funzionali all'emissione delle bollette nei confronti dei soggetti responsabili dei prelievi fraudolenti e il SII metta a disposizione tali informazioni all'esercente il servizio di maggior tutela o salvaguardia;
- per quanto concerne l'introduzione di un termine per l'emissione delle bollette, trascorso il quale gli importi oggetto di riconoscimento nell'ambito del meccanismo sono gradualmente ridotti, ciò risulta coerente con i richiamati obiettivi, perseguiti con l'introduzione del meccanismo in questione, di garanzia di una corretta remunerazione degli esercenti a fronte di una efficiente gestione del fenomeno dei prelievi fraudolenti; a riguardo, occorre, infatti, rammentare che la reintegrazione connessa al meccanismo oggetto del presente provvedimento - che offre agli esercenti la maggior tutela una specifica protezione contro il rischio morosità che normalmente rientra nella fisiologica *alea* di impresa - trova la propria giustificazione a fronte di un adempimento corretto e tempestivo, da parte degli esercenti, degli obblighi di servizio pubblico che gravano su di loro, obblighi tra cui rientra imprescindibilmente anche una corretta e tempestiva gestione della fatturazione;
- d'altro canto, occorre evidenziare che il meccanismo in questione comporta un riconoscimento degli oneri di morosità commisurato all'*unpaid ratio* rilevato presso il singolo esercente nei confronti dei clienti responsabili di prelievi irregolari sul presupposto che le modalità di gestione del credito e tanto più della fatturazione siano state tempestive, diversamente da quanto operato per la definizione delle componenti *RCV*, per le quali il livello di *unpaid ratio* riconosciuto è definito rispetto alla *performance* di un ipotetico operatore

efficiente così da garantire, alla stregua del meccanismo in parola, un'adeguata compensazione della morosità a quegli esercenti che hanno adempiuto ai propri obblighi correttamente;

- peraltro, la rilevanza della corretta e tempestiva gestione della fatturazione è un tema da tempo oggetto di specifica attenzione da parte dell'Autorità, anche su impulso del legislatore comunitario; al riguardo già nel TIF sono stati introdotti termini entro cui la bolletta deve essere emessa rispetto all'ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima o rispetto alla cessazione del rapporto contrattuale, e, più recentemente, con la deliberazione 97/2018/R/eel è stato disciplinato il termine per l'emissione da applicare nel caso di rettifica del dato di misura, rispetto al momento in cui tale rettifica è resa disponibile nell'ambito del SII; appare quindi coerente con le finalità dell'attuale regolazione in materia di fatturazione valorizzare nell'ambito del presente meccanismo l'adempimento puntuale da parte degli operatori dei loro obblighi di fatturazione;
- alla luce di quanto sopra, risulta pertanto opportuno e necessario confermare l'orientamento posto in consultazione relativamente all'introduzione, già a partire dalle istanze di ammissione al meccanismo presentate per il 2019, di un termine per l'emissione delle bollette trascorso il quale gli importi oggetto di riconoscimento nell'ambito del meccanismo siano via via decurtati, modulando tuttavia tale termine nel tempo, tenendo conto degli anni di riferimento dei fatturati sottostanti le istanze e delle tempistiche di entrata in vigore della regolazione relativa alla fatturazione delle rettifiche di misura;
- a tal fine sia, pertanto, opportuno:
 - estendere a 90 giorni, computati dalla data di ricezione dei dati relativi alla ricostruzione dei prelievi nonché dei dati anagrafici minimi identificativi del cliente finale responsabile di tali prelievi da parte dell'impresa distributrice, il termine di emissione in relazione alle istanze di ammissione al meccanismo presentate negli anni 2019 e 2020;
 - confermare il termine 45 giorni, computati dalla data di ricezione dei predetti dati da parte dell'impresa distributrice o dal SII, in relazione alle istanze di ammissione al meccanismo presentate negli anni successivi;
- per quanto attiene gli obblighi di rendicontazione in capo agli esercenti la maggior tutela, il dettaglio posto in consultazione risulta necessario a monitorare l'evoluzione del fenomeno dei prelievi fraudolenti nel tempo, anche tenuto conto delle evidenze rese disponibili all'Autorità nell'ambito delle ispezioni dalla stessa condotta, ferma restando la definizione di tempi congrui per l'elaborazione delle informazioni da parte degli esercenti la maggior tutela;
- sia, quindi, necessario adeguare le tempistiche di espletamento del meccanismo per l'anno 2019 poste in consultazione, in coerenza con le tempistiche per la rilevazione degli importi fatturati precedentemente esposte;
- sia opportuno rimandare a successivo provvedimento l'adozione di misure di efficientamento della gestione dei prelievi fraudolenti da parte delle imprese distributrici al fine, tra l'altro, di disciplinare le tempistiche e le procedure di

gestione dei prelievi fraudolenti (inclusi i tempi e le modalità di espletamento delle attività prodromiche alla messa a disposizione dei dati di misura) e la regolazione relativa alla disalimentazione dei punti di prelievo coinvolti;

- l'osservazione rispetto all'assenza, in relazione al servizio di salvaguardia e al mercato libero, di un meccanismo di compensazione analogo a quello oggetto del presente provvedimento sia da ritenere ingiustificata dal momento che, diversamente dal servizio di maggior tutela le cui condizioni economiche sono definite dall'Autorità, si tratta di servizi erogati a un prezzo liberamente definito dai venditori (ancorché nel caso del servizio di salvaguardia, in esito a procedure concorsuali), i quali, a differenza degli esercenti la maggior tutela possono incorporare in tale prezzo il rischio morosità legato ai prelievi fraudolenti;
- sia opportuno prevedere che le disposizioni funzionali a consentire la trasmissione da parte delle imprese distributrici del flusso di aggiornamento del RCU per attivazione a seguito di prelievi fraudolenti in assenza di un contratto di fornitura e la messa a disposizione dei dati all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia da parte del SII, siano efficaci a partire dall'1 ottobre 2019;
- a tal fine sia necessario prevedere che il Gestore del SII pubblichi le Specifiche Tecniche entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento

DELIBERA

Articolo 1

Modificazioni al TIV

1.1 L'articolo 16 bis del TIV è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 16bis

Meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti

- 16bis.1 Nel caso di morosità a seguito di prelievi fraudolenti dei clienti finali, l'esercente la maggior tutela ha diritto a partecipare al meccanismo di compensazione dei relativi oneri, nella misura e secondo le modalità di cui al presente articolo.
- 16bis.2 Per poter partecipare al meccanismo di cui al comma 16bis.1, l'esercente la maggior tutela deve:
- a) avere fatturato, per il periodo oggetto di compensazione, importi relativi a prelievi fraudolenti da parte dei clienti finali;
 - b) aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori rispetto alla sola procedura di sospensione del punto di prelievo moroso; in caso di ricorso ad agenzie di recupero del credito devono essere adottati criteri tali da garantire *performance* efficienti

attraverso le modalità di selezione di tali agenzie e/o attraverso l'adozione di opportuni strumenti contrattuali volti a stimolarne l'efficienza.

16bis.3 Ai fini di quanto indicato al comma 16bis.2, lettera a), oltre che ai fini di monitorare nel tempo gli importi ammessi al riconoscimento, l'esercente la maggior tutela è tenuto a rilevare e ad archiviare le informazioni relative a:

- a) gli elementi identificativi di seguito indicati relativi ai punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti da parte dell'impresa distributrice:
 - i. POD;
 - ii. tipologia contrattuale di cui al comma 2.3;
 - iii. P.IVA/codice fiscale;
- b) l'energia elettrica fatturata ai punti di prelievo di cui alla lettera a) e il periodo di riferimento della medesima;
- c) la data di messa a disposizione dei dati di misura relativi alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento e la data di emissione della conseguente fattura al cliente finale;
- d) l'importo fatturato per prelievi fraudolenti e il relativo ammontare incassato a 24 mesi, distintamente per:
 - i. ciascuna tipologia di cliente finale;
 - ii. ciascuna regione;
 - iii. ciascun mese.

16bis.4 L'esercente la maggior tutela presenta alla CSEA, secondo le modalità dalla stessa definite, un'istanza di partecipazione contenente, a pena di inammissibilità:

- a) i dati di cui al comma 16bis.3;
- b) l'attestazione di aver messo in atto azioni di gestione e di recupero del credito ulteriori ai sensi di quanto previsto al comma 16bis.2, lettera b), corredata da una dettagliata descrizione delle medesime;
- c) gli importi eventualmente recuperati relativi a fatturati riferiti ad anni per i quali la compensazione di cui al presente articolo ha già avuto luogo.

16bis.5 Le informazioni trasmesse alla CSEA ai sensi del comma 16bis.4:

- a) costituiscono autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000;
- b) devono essere accompagnate da una relazione della società di revisione legale che esprima un giudizio di conformità degli importi dichiarati rispetto ai valori esposti nella situazione contabile della società; tale giudizio è espresso sulla base dei principi di revisione contabile utilizzati in sede di redazione del bilancio di esercizio. Nel caso in cui il bilancio di esercizio dell'esercente non sia sottoposto a

- revisione legale, il legale rappresentante presenta una dichiarazione attestante la veridicità e la correttezza dei valori riportati nell'istanza.
- 16bis.6 Ai fini della partecipazione al meccanismo di cui al comma 16bis.1, ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla CSEA:
- a) gli elementi identificativi di cui al comma 16bis.3, lettera a) dei punti di prelievo per i quali sono stati rilevati prelievi fraudolenti;
 - b) per ciascun punto di prelievo di cui alla precedente lettera a), l'ammontare di energia elettrica frutto della ricostruzione dei consumi e il periodo di riferimento dei medesimi.
- 16bis.7 La CSEA:
- a) verifica la coerenza delle informazioni trasmesse dall'esercente la maggior tutela e dall'impresa distributrice e ove, rilevi delle incoerenze, richiede la rettifica dei dati ovvero la motivazione delle differenze rilevate;
 - b) in caso di istanza presentata da un esercente la maggior tutela societariamente separato che opera nell'ambito territoriale di un'impresa distributrice alle cui reti sono connessi più di 100.000 clienti finali, verifica, con l'ausilio della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità, che tale esercente abbia messo a disposizione dell'Autorità, ai sensi del comma 39.4, i dati relativi ai prelievi fraudolenti dei clienti finali e che i tali dati risultino coerenti con quanto dichiarato dall'esercente la maggior tutela in sede di istanza per la partecipazione al meccanismo di compensazione.
- 16bis.8 Ciascun esercente la maggior tutela, a valle dell'esito positivo della verifica di cui al comma 16bis.7, ha diritto a ricevere un ammontare pari a:
- $$\text{COMP}_{\text{PF}} = \text{UR}_{\text{PF}} * \text{FATT}_{\text{PF}}$$
- dove:
- UR_{PF} è l'*unpaid ratio* relativo a prelievi fraudolenti quantificato dalla CSEA pari a quanto risultante dai dati messi a disposizione dall'esercente la maggior tutela;
 - FATT_{PF} è il fatturato relativo al periodo oggetto di compensazione riconducibile ai prelievi fraudolenti dei clienti finali, dichiarato dall'esercente la maggior tutela.
- 16bis.9 Nel caso di fatture emesse oltre il termine di 45 giorni dall'ricezione, per il tramite del SII ove previsto, del dato di misura relativo alla ricostruzione effettuata dall'impresa distributrice del prelievo fraudolento nonché dei dati identificativi del soggetto responsabile di tale prelievo, gli importi di cui al precedente comma 16bis.8 sono ridotti

del 10% per ogni mese di ritardo rispetto al suddetto termine, fino ad una riduzione massima del 50%. In relazione alle istanze di ammissione al meccanismo presentate negli anni 2019 e 2020 il predetto termine è pari a 90 giorni.

- 16bis.10 Nei casi in cui gli esercenti la maggior tutela non sono societariamente separati, i termini di cui al comma 16bis.9 decorrono dalla data di ricostruzione dei prelievi fraudolenti.
- 16bis.11 L'ammontare spettante al singolo esercente la maggior tutela è corretto per tenere conto degli incassi comunicati ai sensi del comma 16bis.4, lettera c).
- 16bis.12 Al fine di permettere l'implementazione del meccanismo di compensazione:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno la CSEA rende disponibile la modulistica per la trasmissione delle informazioni da parte dell'esercente la maggior tutela e dell'impresa distributrice;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno, nel rispetto delle modalità di cui alla precedente lettera a):
 - i. ciascun esercente la maggior tutela che intende accedere al meccanismo di compensazione della morosità per prelievi fraudolenti presenta istanza alla CSEA;
 - ii. ciascuna impresa distributrice alla cui rete sono connessi i punti di prelievo di cui al comma 16bis.3, lettera a) trasmette alla CSEA le informazioni di cui al comma 16bis.6;
 - c) entro il 30 giugno di ogni anno, la CSEA comunica all'Autorità e a ciascun esercente la maggior tutela che ha presentato istanza per la parte di proprio interesse, l'ammontare di cui al comma 16bis.8;
 - d) entro il 31 luglio di ogni anno, la CSEA liquida le relative partite, a valere sul conto di cui all'articolo 61 del TIT;
 - e) qualora la liquidazione di cui alla lettera d) non venga completata entro 3 mesi dalla data prevista, la CSEA provvede a riconoscere un interesse sulle somme dovute pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea con un minimo pari allo 0,5%, calcolato a partire dall'1 agosto dell'anno in cui la determinazione ha avuto luogo.
- 16bis.13 In relazione alle istanze di ammissione al meccanismo presentate nell'anno 2019 i termini di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 16bis.12 sono rispettivamente pari a 30 giugno 2019, 30 settembre 2019, 31 ottobre 2019, 30 novembre 2019 e 1 dicembre 2019.
- 16bis.14 I dati trasmessi alla CSEA in relazione al meccanismo di compensazione di cui al presente articolo devono essere riferiti ai prelievi fraudolenti fatturati nel corso del terzo anno precedente quello in cui la compensazione ha luogo e al corrispondente incasso rilevato a distanza di 24 mesi.”

Articolo 2

Disposizioni relative alla fatturazione per prelievi fraudolenti dei clienti in maggior tutela

- 2.1 Gli esercenti la maggior tutela contabilizzano i prelievi fraudolenti in una bolletta separata rispetto alle fattispecie previste dal TIF.
- 2.2 Per le bollette di cui al comma 2.1 trovano applicazione le disposizioni di cui alle Sezioni 2 e 3 della Bolletta 2.0, ad eccezione degli obblighi informativi relativi a:
 - a) il consumo annuo differenziato per fasce orarie, di cui all'articolo 5, comma 5.2, lettera c), punto iii.) della Bolletta 2.0;
 - b) le informazioni di cui all'articolo 32 del TIBEG, di cui all'articolo, 5, comma 5.2, lettera c), punto vi della Bolletta 2.0;
 - c) il costo medio unitario di cui all'articolo 5, comma 5.4, lettera e) della Bolletta 2.0;
 - d) l'indicazione della finestra temporale a disposizione del cliente per comunicare l'autolettura, di cui all'articolo 5, comma 5.4, lettera g) della Bolletta 2.0;
 - e) gli ulteriori elementi minimi di cui all'articolo 10 della Bolletta 2.0.

Articolo 3

Obblighi informativi per le imprese distributrici e per il SII in caso di prelievi fraudolenti in assenza di contratto di fornitura

- 3.1 Ciascuna impresa distributtrice, in caso di prelievi fraudolenti imputabili a clienti senza un contratto di fornitura, entro 3 giorni lavorativi antecedenti la messa a disposizione dei dati di consumo determinati a seguito di ricostruzione per frode, trasmette al SII, nell'ambito del processo di caricamento del punto di prelievo, il flusso di aggiornamento del RCU per attivazione a seguito di prelievi fraudolenti.
- 3.2 Tale flusso contiene almeno i seguenti dati costituenti il RCU funzionali a consentire l'identificazione ai fini della fatturazione del soggetto responsabile dei prelievi fraudolenti da parte dell'esercente la maggior tutela o la salvaguardia:
 - a) dati B.1., B.2., B.3., B.4 e B.5 della Tabella 1 di cui all'Allegato A alla deliberazione 628/2015/R/eel;
 - b) la data di decorrenza dell'attivazione, coerente con la data di inizio dei consumi determinati a seguito della ricostruzione.
- 3.3 Entro 1 giorno lavorativo dalla trasmissione delle informazioni di cui al precedente comma 3.2, il SII le mette a disposizione all'esercente la maggior tutela o la salvaguardia interessato.

Articolo 4
Disposizioni finali

- 4.1 Entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, il SII pubblica le Specifiche Tecniche funzionali a consentire alle imprese distributrici la trasmissione del flusso di aggiornamento del RCU per attivazione a seguito di prelievi fraudolenti di cui all'Articolo 3.
- 4.2 Le disposizioni, di cui all'Articolo 3, sono efficaci a partire dal 1 ottobre 2019.
- 4.3 Il presente provvedimento e il TIV, come risultante dalle modifiche apportate, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini